



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 novembre 2018
(OR. en)

12850/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0248 (CNS)**

**FISC 399
ECOFIN 883**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del
monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock

REGOLAMENTO (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda
lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio
della corretta applicazione del regime di call-off stock**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ Parere del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35.

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire un adeguato monitoraggio della semplificazione introdotta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹ per quanto riguarda il regime di call-off stock, è necessario che le pertinenti autorità competenti degli Stati membri abbiano un accesso automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi relativamente a tali operazioni.
- (2) Poiché le disposizioni contenute nel presente regolamento derivano da modifiche introdotte dalla direttiva (UE) .../... del Consiglio²⁺, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio³,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

² Direttiva .../UE del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (GU L ...).

⁺ GU: inserire il numero di serie e completare i riferimenti nella corrispondente nota a piè di pagina della direttiva contenuta nel documento ST 12848/18.

³ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

Articolo 1

L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b) e i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso, in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni relative alle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);";

2) alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro e, per ognuna delle persone che hanno trasmesso le informazioni in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il relativo numero di identificazione IVA e le informazioni che hanno trasmesso in merito a ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il presidente
